MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
Via C. Battisti 27– 34125 TRIESTE
Ufficio al Pubblico P.zza Vittorio Veneto 4/a
tel. 040 3798973 – 3798954 – 9777255 – 9852441
Cod. Fisc. 90143380328 – Cod. mecc. TSMM042005
e-mail: TSMM042005@istruzione.it – pec: TSMM042005@pec.istruzione.it
sito web: http://cpiatrieste.edu.it
Sedi dei corsi: via dell'Istria 45 – Largo del Pestalozzi 1

Protocollo come da segnatura digitale

Trieste, 16 10. 2026

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al personale ATA
All'Albo

Oggetto: Decreto di indizione elezioni del Consiglio di Istituto .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con D.LGS n. 297 del 16/04/1994, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 n. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
VISTE le Ordinanze Ministeriali nn. 215, 216 e 217 del 15/7/1991 modificate ed integrate dalleOO.MM. n.98 del 7/4/1992, n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/6/1996, n. 277 del 17/6/1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica;
VISTA la Circolare Ministeriale n. 169661 del 30-09-2026
VISTA la Nota dell'USR FVG 0015991 del 01-10-2025
VISTO il D.I. 28/05/1975, art. 9;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29/10/2012, n. 263, art. 7, comma 2;
VISTO **il Decreto del Direttore Generale dell'USR FVG prot. MIUR.AOODRFVG 2451 del** 03/03/2022;

INDICE

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, nei giorni di domenica 29 novembre 2026 e lunedì 30 novembre 2026, rispettivamente dalle ore 08.00 alle 12.00 e dalle ore 8.00 alle 13.30.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo Organo Collegiale sarà di 19 membri, così assegnati:

- **Il Dirigente Scolastico (membro di diritto);**
- **N. 8 rappresentanti del personale Docente eletti dal corrispondente personale a**

tempo determinato e indeterminato, con esclusione dei supplenti temporanei;

- **N. 8 studenti maggiorenni;**
- **N. 2 rappresentanti del personale ATA eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato o determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.**

ADEMPIMENTI ai sensi dell'O.M. 215/1991:

- **Entro il 35° giorno antecedente alle elezioni saranno comunicati alla Commissione elettorale dal Dirigente Scolastico i nominativi dei docenti, degli studenti e del personale ATA.**
- **Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari dalle ore 9:00 del 20°giorno e non oltre le 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.**
- **Pubblicazione in Albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15:00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.**
- **Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.**
- **Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.**
- **Nomina dei componenti del seggio elettorale entro 5° giorno antecedente quello fissato perle votazioni.**
- **Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.**
- **Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).**

Si precisa che:

- **L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.**
- **I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli O.O.G.G. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.**
- **L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione, provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.**
- **L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti del CPIA che hanno superato la maggiore età regolarmente iscritti per l'anno scolastico 2026/2027.**

Si sottolinea inoltre che:

- **Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori; deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita ed individuata, a cura della Commissione elettorale, con un numero progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri progressivi. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente.**
- **I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico che stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell'ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E' consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.**

Si ricorda inoltre che:

Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun candidato può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun componente della commissione elettorale può essere candidato di alcuna lista. Ogni elettore può esprimere fino a due voti di preferenza.

Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista.
Per quanto non previsto dal presente decreto, si rimanda alle disposizioni contenute nella O.M. 215/91.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Il presente decreto viene pubblicato all'Albo dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Susanna TESSARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993